

L. 12 febbraio 1958, n. 126.

Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

14. Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico.

La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.

In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.